



*Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano*

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SERVIZI DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO PER L'AOU SAN LUIGI GONZAGA

Indice generale

ART. 1 OGGETTO.....	2
ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	2
ART. 3 – PERSONALE IMPIEGATO.....	4
ART. 4 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO.....	5
ART. 5 CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO.....	5

Art. 1 OGGETTO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'appalto del servizio di sorveglianza antincendio presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga (in seguito A.O.U. o Stazione appaltante), finalizzato alla prevenzione incendi ed al pronto intervento in caso di allarme incendio, secondo le procedure e le mansioni attribuite dal piano di emergenza ed evacuazione dell'ospedale.

Il luogo di svolgimento è in Regione Gonzole n. 10, Orbassano (TO).

Al fine di consentire la corretta turnazione il servizio deve essere così strutturato:

fasce orarie	n. operatori	ore/die	giorni/anno	ore/anno
orario h 24 lun-dom 7/7	2	48	365	17.520

L'A.O.U. si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi (in seguito Codice), di aumentare o diminuire il fabbisogno sopra indicato in misura del 20% - senza che la ditta appaltatrice abbia nulla da eccepire ed alle condizioni contrattuali ed economiche vigenti - con preavviso di 30 gg se trattasi di modifiche organizzative interne (es. maggiore/minore disponibilità di personale interno), con preavviso di 48 ore in caso di bisogni aziendali imprevisti e contingenti (es. copertura di un turno).

Art. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La sorveglianza antincendio si deve svolgere secondo le seguenti modalità di attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze:

1. Gli operatori devono essere in possesso di idoneità tecnica per livello di rischio alto come previsto dall'allegato X al D.M. 10/03/1998 e smi o titolo di idoneità riconosciuto equivalente dai Comandi Provinciali dei V.V.F. E' onere della ditta appaltatrice l'aggiornamento della formazione e il mantenimento dell'idoneità dei propri addetti.
2. Gli operatori devono essere destinati al servizio di prevenzione, di evacuazione, di salvataggio e di gestione dell'emergenza, con relativi ausili e dotazioni per l'esodo di emergenza dei degenti e/o assistiti impossibilitati all'auto-salvamento perché non deambulanti o perché con cure mediche non sospensibili.
3. Gli operatori devono essere dotati dei dispositivi di protezione individuale, idonei per la lotta antincendio: APVR, elmetto, guanti, tuta di protezione, giaccone, scarponcini, oltre alle radio ricetrasmittenti date in dotazione ad ogni addetto alla SPI per comunicare con gli addetti della SPI interna. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), forniti dalla ditta appaltatrice quale Datore di lavoro, devono portare tutti il marchio CE, devono essere indossati e quelli non indossati devono essere custoditi presso gli armadi per DPI antincendio che la ditta stessa deve fornire, pronti per essere utilizzati in caso di emergenza.
4. La ditta appaltatrice deve fornire n. 5 armadi per DPI antincendio contenenti la dotazione di cui al punto 3 per due persone e collocarli in punti prestabiliti del presidio ospedaliero.
5. Il servizio deve essere svolto all'interno della struttura e per la parte esterna, quella compresa all'interno della recinzione del presidio ospedaliero, sulle 24 ore diviso in turni.
6. Gli addetti esterni devono avere un referente noto all'Amministrazione, che si interfacci e collabori con il coordinatore della Squadra di Primo Intervento (SPI) Aziendale.
7. Al fine di ottimizzare l'operato degli addetti esterni, il coordinatore SPI Aziendale può disporre presso i medesimi, attraverso il referente, priorità, modalità e tempi per l'esecuzione delle attività previste nel presente capitolato.
8. Gli addetti devono essere addestrati allo spegnimento e al controllo di principi di incendio utilizzando i mezzi a disposizione per il controllo e l'estinzione presenti.
9. Gli addetti devono essere in grado di partecipare collaborando all'evacuazione di reparti o padiglione in caso si rendesse necessario.
10. Gli addetti devono offrire assistenza alle squadre di soccorso.
11. Gli addetti devono effettuare il primo intervento per la messa in sicurezza in caso di malfunzionamenti degli ascensori o blackout elettrico, al fine di fare uscire le persone, eventualmente confinate all'interno delle cabine degli impianti elevatori, nel più breve tempo possibile.

12. Gli addetti devono partecipare a corsi di formazione e addestramento organizzati dall'A.O.U. ai fini della gestione dell'emergenza. A tal fine devono conoscere, saper applicare e rispettare le procedure previste dal Piano di Emergenza interno per Incendio e dal Piano ospedaliero di Evacuazione (P.E.I.-P.EVAC.) Aziendale.

13. Durante l'orario di lavoro, per ogni turno, il personale del servizio di sorveglianza antincendio deve effettuare giri di ronda e controllo all'interno ed all'esterno della struttura, ivi compresi i reparti ed i locali più esposti ad atti vandalici e/o criminosi quali i seminterrati, sottotetti, locali tecnologici, locali non presidiati e perimetri intra -ospedalieri. Il riscontro sull'effettuazione del passaggio deve avvenire attraverso la certificazione del suo svolgimento mediante sistemi di controllo ronda sviluppato per la verifica dei passaggi del personale di sorveglianza tramite un registro da compilare e lasciare in evidenza nei reparti o locali.

Mensilmente, o quando l'amministrazione ne faccia richiesta, il Fornitore del servizio deve trasmettere il registro dei passaggi, al RTSA-DEC del servizio in formato elettronico (excel).

14. L'attività di ronda nei reparti e/o magazzini deve essere tracciata mediante software in modo da avere un riscontro veritiero dell'effettivo percorso svolto dagli operatori. I tracciati devono essere trasmessi mensilmente al RTSA-DEC del servizio.

15. Nel servizio attivo è richiesto agli operatori di eseguire ronde di ispezione all'interno e all'esterno dell'ospedale, sempre comunque all'interno della recinzione del Presidio Ospedaliero ai fini di sorveglianza (controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo) e prevenzione antincendio. Le attrezzature e dispositivi, i percorsi, i punti di controllo e le modalità di esecuzione della sorveglianza e della registrazione saranno definiti in maniera dettagliata in fase di inizio del servizio e possono subire ottimizzazioni in funzione dell'evoluzione e modifiche possibili dell'assetto dell'ospedale. Le modalità operative della sorveglianza devono essere conformi a quanto previsto nel registro antincendio.

16. La ditta appaltatrice deve effettuare a proprio carico corsi di formazione e successivamente di aggiornamento obbligatori per tutto il personale dipendente della stessa, nelle materie relative ai servizi oggetto dell'appalto, in particolare in caso di modifiche alla normativa vigente. La ditta, oltre ai programmi ed al calendario dei corsi deve indicare preventivamente all'Azienda, il nome e cognome dei partecipanti, il luogo e gli orari dove si terranno le lezioni. I contenuti del percorso formativo di base sono:

- Presentazione aziendale e norme di comportamento;
- Istruzione sui processi e sulle metodologie operative di lavoro nel rispetto delle specifiche tecniche e delle prescrizioni;
- Istruzione sull'applicazione delle corrette procedure per la prevenzione dei rischi nell'ambiente di lavoro.

Gli operatori addetti devono altresì:

17. Controllare la fruibilità delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza, la corretta funzionalità delle porte (Elettriche e normali) situate in corrispondenza di compartimenti e vie di esodo e la completezza dei loro componenti, comunicando immediatamente eventuali anomalie all'Ufficio Tecnico.

18. Controllare la presenza della segnaletica di sicurezza e la loro visibilità; prendere visione della segnaletica di sicurezza presente verificandone la corrispondenza e la fruibilità delle effettive vie di esodo/uscite di sicurezza, comunicando immediatamente al Coordinatore della SPI interna le eventuali incongruenze rilevate.

19. Individuare al fine di ridurle o dove possibile eliminarle le fonti di innesco.

20. Vigilare che tutti i fruitori a qualsiasi titolo dell'ospedale, compresi i dipendenti, rispettino il regolamento Aziendale sul divieto di fumo e nelle parti comuni, comprese le aree esterne, accertare e contestare eventuali infrazioni, redigendo apposito verbale di contestazione secondo la normativa vigente,

21. Controllare che non siano realizzati accumuli impropri di materiali combustibili o infiammabili in particolare nei locali visitabili, nelle vie d'esodo, nelle zone comuni dell'ospedale, nei piani interrati, in corrispondenza delle porte di uscita dall'ospedale al 2° piano interrato.

22. Controllare la fruibilità, accessibilità e completezza del materiale negli armadi antincendio, delle dotazioni antincendio, estintori, estintori carrellati, manichette, idranti, pulsanti di allarme, centrali di rivelazione incendio, magneti; uscite di sicurezza; maniglioni antipanico; illuminazione di emergenza; dispositivi di primo soccorso; segnaletica di sicurezza.

23. Conoscere la posizione delle planimetrie degli edifici, delle strutture, degli impianti nel COGE. Devono sapere leggere le planimetrie degli edifici per ottenere le informazioni necessarie al fine della prevenzione, controllo e/o estinzione degli incendi o dell'evacuazione e all'assistenza alle squadre di soccorso.

24. Svolgere funzioni generali di guardiania quali apertura / chiusura accessi; ausilio al personale A.O.U. nella gestione dei flussi di utenti al fine dell'ordinato accesso ai servizi, il tutto da concordarsi con il DEC ed in ogni caso senza che ciò arrechi pregiudizio al servizio principale di prevenzione incendi.

Art. 3 – PERSONALE IMPIEGATO

La ditta appaltatrice deve impiegare per l'esecuzione del servizio esclusivamente proprio personale inquadrato e retribuito sulla base delle leggi e dei contratti collettivi del settore di pertinenza, riconoscendo la relativa normativa salariale previdenziale ed assicurativa.

E', pertanto, obbligo della ditta appaltatrice corrispondere agli addetti ai lavori le retribuzioni e i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla legge.

I presenti obblighi vincolano la ditta appaltatrice, anche se la stessa non aderisce alle associazioni stipulanti il C.C.N.L. o recede da esse, e tale vincolo è operativo verso tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'appalto, aderenti e non alle associazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.

La ditta appaltatrice, qualora abbia configurazione giuridico-sociale di cooperativa, deve applicare ai soci impiegati nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. (ed eventuali accordi provinciali e locali).

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere alla ditta appaltatrice, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti sopra citati, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi dei singoli dipendenti impegnati nel servizio.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che ritenga opportuni coinvolgendo l'Ispettorato Provinciale del Lavoro ed ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte del soggetto aggiudicatario vengano osservate le prescrizioni suddette.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dalla Stazione appaltante o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza del soggetto aggiudicatario che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto nell'art. 30, commi 5 e 6 del Codice.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'A.O.U. ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice riconosce che l'A.O.U. risulti estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la ditta appaltatrice stessa ed il proprio personale dipendente.

La ditta appaltatrice deve garantire per tutta la durata del contratto, ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile al compiuto e corretto espletamento del servizio nel rispetto degli orari di cui al presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze con immediata sostituzione e di conseguenza dovrà tener conto delle esigenze di turnazione per garantire sia la continuità del servizio, sia il godimento degli istituti contrattuali da parte degli operatori. Pertanto l'assenza di personale per ferie, malattia, ecc..., non deve recare pregiudizio allo svolgimento del servizio e le sostituzioni devono essere garantite in modo tale da non provocare ritardi e/o compromettere la regolare gestione del servizio.

È fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di chiedere, in qualsiasi momento, l'allontanamento del personale che, per seri motivi, non risulti idoneo all'espletamento del servizio e la sostituzione di dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro; la ditta appaltatrice deve provvedere alla sostituzione entro 3 giorni dalla richiesta trasmessa a mezzo PEC dalla Stazione appaltante.

Al fine di garantire un'efficiente gestione dell'attività, il personale del soggetto aggiudicatario deve essere destinato in maniera fissa ai singoli servizi, realizzando così un'organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione tra gli operatori e favorisca una migliore conoscenza dei locali, delle esigenze, delle

attività da espletare e pertanto evitare spostamenti continui che possono determinare scompensi organizzativi e funzionali.

Tutto il personale impiegato dipende ad ogni effetto direttamente dalla ditta appaltatrice e lavora sotto l'esclusiva responsabilità ed organizzazione del lavoro di quest'ultimo, sia nei confronti dell'A.O.U., che nei confronti di terzi, deve essere professionalmente qualificato, capace, fisicamente idoneo ed in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti necessari allo svolgimento del servizio cui è adibito e deve possedere l'età lavorativa secondo le norme di legge.

La ditta appaltatrice deve fornire alla Stazione appaltante, prima della data di inizio contrattuale e trimestralmente durante l'esecuzione del servizio, l'elenco nominativo, con relative qualifiche, del personale adibito.

Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato per le variazioni che dovessero intervenire. In particolare per eventuali dipendenti extracomunitari la ditta appaltatrice deve attestare che sono in possesso di regolare permesso di soggiorno e che hanno conoscenza della lingua italiana. In tal caso la ditta è tenuta all'ottemperanza di quanto prescritto dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

Art. 4 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La Stazione appaltante ha redatto il D.U.V.R.I. del presente appalto.

In particolare, la ditta appaltatrice deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando eventualmente il personale di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità in merito alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice.

Art. 5 CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO

E' facoltà dell'A.O.U. effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che ritenga opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta appaltatrice alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato ed alle normative vigenti in materia.

Art. 6 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del medesimo.

La ditta appaltatrice non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'A.O.U..

La sospensione od il ritardo nell'esecuzione costituisce inadempienza contrattuale e l'A.O.U. si riserva di risolvere il contratto qualora, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato, la ditta non abbia ottemperato.

La ditta appaltatrice si impegna ad eseguire il servizio con regolarità e continuità, indipendentemente da scioperi od assemblee sindacali generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale e poiché l'appalto in oggetto è considerato un servizio pubblico essenziale, la ditta dovrà garantire il regolare funzionamento anche durante gli scioperi proclamati.

La sospensione delle attività oggetto del servizio può essere disposta dalla Stazione appaltante secondo le modalità di cui all'art. 23 del DM 49/2018.